


COMUNE DI CASALNUOVO DI NAPOLI

SETTORE Tecnico

ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. n° 15 del 29.11.2010
DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEQUIBILE



TESTO DEL REGOLAMENTO

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA COLLOCAZIONE A
CARATTERE PROVVISORIO O PERMANENTE DI VETRINE
TENDE FISSE – CARTELLI INSEGNE DI ESERCIZIO E
MEZZI PUBBLICITARI**

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina le collocazioni a carattere provvisorio o permanente di arredo urbano e impianti pubblicitari comunque essi siano denominati, su tutto il territorio comunale secondo quanto stabilito dal Capo I del D.L. 15.11.1993 n. 507 nel rispetto del Nuovo Codice della Strada (D.L. 30.04.1992 n. 285) e suo Regolamento di esecuzione (D.P.R. 16.12.1992 n. 495) come modificato dall'art. 37 del D.P.R. 16.09.1996 n. 610, e successive modifiche ed integrazioni

In attuazione delle disposizioni del citato Nuovo Codice della Strada l'Amministrazione Comunale con delibera di Giunta Municipale n. 67 del 20.01.94, ha definito la delimitazione del Centro Abitato ai sensi dell'art. 3 del D.L. 285/92.

Le installazioni sono altresì soggette alla disciplina in materia di occupazione suolo pubblico.

Si intende per suolo pubblico e spazio pubblico i luoghi ed il suolo pubblico appartenenti al Demanio e al Patrimonio indisponibile del comune e quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico passaggio quali strade, piazze, corsi, mercati, portici, parchi, giardini ecc...

Ai sensi di quanto disposto dal Nuovo Codice della Strada all'interno del Centro Abitato, (così come definito con Delibera di Giunta Municipale n. 67 del 20.01.1994), la competenza per il rilascio delle autorizzazione è del Comune, salvo il preventivo Nulla-Osta tecnico dell'Ente proprietario (da richiedere da parte dell'interessato) se la strada è Statale o Provinciale o se la pubblicità è percepibile da vie, strade o luoghi appartenenti ad altri Enti diversi dal Comune.

Chiunque intende occupare sul territorio comunale, anche temporaneamente, tali spazi deve munirsi di regolare autorizzazione.

Al di fuori della particolare disciplina delle pubbliche affissioni e del relativo piano previsto dall'art. 10, comma 6, 7, 8, 9 del Regolamento "Imposta sulla pubblicità e del diritto delle pubbliche affissioni" le altre installazioni sono disciplinate dagli articoli seguenti.

CAPO II

PROCEDURE PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE PUBBLICITARIA

ART. 2 - AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA

- 1) L'esecuzione delle forme di pubblicità e l'installazione dei relativi mezzi di diffusione, previsti dal presente regolamento, sono soggette alla preventiva autorizzazione del comune, con relativo provvedimento.
- 2) Al fine del rilascio della prescritta autorizzazione la richiesta in carta legale, è indirizzata al Sindaco e presentata al protocollo generale del Comune in originale e copia contenente le seguenti indicazioni:
 - o *Generalità, Residenza, Codice fiscale del richiedete e Dichiarazione dell'attività autorizzata;*
 - o *Strada, piazza, numero civico relativo la collocazione,*
 - o *Ragione sociale della ditta che provvederà all'installazione*
- 3) Alla domanda dovrà essere allegato un grafico in quadruplica copia a firma del tecnico abilitato dalla quale risulti e si evinca:
 - a) Planimetria in scala opportuna (1:1000 - 1:2000) indicante l'ubicazione dell'intervento, particolare planimetrico quotato dal quale risulta la larghezza della sede stradale, del marciapiede nonché il posizionamento dell'arredo urbano o altro mezzo pubblicitario esistente nel raggio mt. 50;
 - b) Pianta e prospetti corredate da eventuale assonometria e/o prospettiva in scala 1:20 - 1:50 dell'impianto con, particolari del mezzo pubblicitario (altezza - larghezza - spessore e superficie);
 - c) Relazione tecnica illustrativa contenente, tra l'altro dati sui caratteri alfanumerici e colori utilizzati, i materiali che compongono l'impianto, nonché l'asseverazione della conformità dello stesso al Nuovo Codice della Strada e Regolamento Comunale in uno all'attestazione che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato e realizzato, sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento in modo da garantire la stabilità
 - d) Per le richieste di installazioni di impianti di forme pubblicitarie ricadenti su suolo privato, soggette comunque ad autorizzazione è necessario che il richiedente produca altresì copia del titolo di proprietà del sito di intervento;
 - e) Polizza assicurativa sulle responsabilità civili valida per l'esecuzione dei lavori di installazione dell'impianto e per tutta la durata dell'autorizzazione con i seguenti massimali:
 - € 516.456,90 per ogni sinistro
 - € 516.456,90 per ogni persona deceduta o che abbia subito lesioni gravi;
 - € 516.456,90 per cose anche se appartenenti a più persone
 - f) Ricevuta di avvenuto versamento alla Tesoreria Comunale sul c/c intestato al Comune di Casalnuovo di Napoli Servizio Tesoreria della somma prevista per l'istruzione pratica
 - g) Copia di licenza all'esercizio di attività di agenzia pubblicitaria ove occorrente;
 - h) Nulla - osta tecnico dell'Ente proprietario della strada o sito dell'impianto se la stessa non è comunale,

- i) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi della legge 15/68 nella quale si dichiara:
- Che i lavori di installazione di impianti pubblicitari non arrecheranno alcun danno alla sede stradale ed ai marciapiedi,
 - Di accettare lo spostamento dell'impianto qualora, in sede di verifica tecnica preventiva e futura, questo Ente provvederà ad effettuare rettifiche e/o modifiche del sito stradale e di ubicazione dell'impianto stesso;

Ogni domanda dovrà riferirsi ad una sola attività, ma potrà comprendere più impianti, se riferiti alla stessa ubicazione.



ART. 3 - LIMITAZIONI

- 1) Gli interventi di cui agli articoli e comma precedenti non devono in alcun modo alterare, modificare e coprire gli elementi architettonici delle costruzioni sulle quali vengono installate;
- 2) L'autorizzazione può essere rifiutata quando interessa edifici storici o di insieme urbanistica architettonica di particolare interesse o quando tenuto conto della forma delle mostre, insegne, vetrine o simili, nonché del materiale che si vuole impiegare e delle tinteggiature, siano riconosciute ostative ragioni di pubblico decoro e di architettura o si riscontrino che esse deturpano il diritto di veduta dei vicini. A tal uopo, il Responsabile del Procedimento istruttorio in ottemperanza all'art. 82 e 115 del Vigente Regolamento Edilizio, sottopone la pratica alla competente Commissione Edilizia se istituita ;
- 3) Le autorizzazioni saranno sempre rilasciate salvo diritti dei terzi;
- 4) Non sono soggette ad autorizzazioni le targhe professionali poste all'ingresso della sede dell'attività perché per dimensioni, caratteristiche e contenute non si configurano come insegne pubblicitarie le stesse comunque non potranno superare le dimensioni di cm 40 x 50 e spessore cm.1,00;

- 5) Per i cartelli o altri mezzi di pubblicità a messaggio variabile, devono essere allegati i bozzetti di tutti i messaggi con indicazione del periodo di curabilità inferiore a 10 minuti ed è vietato collocarli in posizione trasversale al senso di marcia dei veicoli.
- 6) Per la pubblicità in conto terzi bisogna allegare all'istanza copia licenza di P.S. all'esercizio di attività di agenzia pubblicitaria.
- 7) Per la pubblicità in conto terzi richiesta da Società munite di licenza di P.S. le richieste di autorizzazione non possono superare il limite di n. 10 impianti/cartello per territorio per ogni singola società.
- 8) Le occupazioni temporanee classificate di breve tempo (massimo 30 gg.) potranno essere autorizzate con richiesta in carta legale senza particolari formalità aggiuntive, nel caso di positivo riscontro, il richiedente si impegnerà ad osservare le vigenti norme di legge in materia in uno alle condizioni poste dal Nuovo Codice della Strada e del suo Regolamento di esecuzione assumendosi pienamente le responsabilità di eventuale inosservanze. Tali istanze saranno istruite valutate dal Comando di P.M. - Ufficio Polizia Amministrativa.

ART. 4 - ITER PROCEDURALE PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE PUBBLICITARIA

- 1) Le istanze presentate saranno istruite seguendo l'ordine cronologico delle stesse al protocollo generale, ad eccezione di quelle con le quali si chiede, l'autorizzazione per forme pubblicitarie reclamizzanti l'ubicazione di servizio di pubblica utilità e precisamente: sanità, pubblica istruzione, enti pubblici e luoghi di culto.
- 2) Salvo quanto disposto da specifiche disposizioni di legge, ove la domanda dell'interessato sia ritenuta irregolare o incompleta, l'ufficio ne dà comunicazione all'istante entro 15 gg. Indicando le cause dell'irregolarità o incompetenza.
- 3) E' assegnato al richiedente il termine di 30 gg. per poterla regolarizzare.
- 4) La presentazione degli atti necessari per la regolarizzazione della domanda costituisce a tutti gli effetti il nuovo termine di decorrenza dell'istanza, non assumendo più rilievo la data iniziale della richiesta.

- 5) La mancata presentazione nel termine di 60 gg. produce l'effetto della rinuncia irrevocabile della domanda.
- 6) Restano salvi la facoltà di autocertificazione ed il dovere di procedere agli accertamenti d'ufficio previsti rispettivamente dagli artt. 2 e 10 della legge 04.01.1968 n. 15 e relativo regolamento di attuazione, nonché il dispositivo di cui all'art. 18 della legge 07.08.1990, n. 241 regolamento di attuazione degli artt. 1, 2 e 3 della legge 127/97 approvato con D.P.R. 403 del 20.10.1998.

ART. 5 - INDICAZIONI DEL TERMINE PER LA DEFINIZIONE DEL PROVVEDIMENTO

- 1) Il termine per il rilascio del provvedimento decorre dalla data di ricezione della domanda al protocollo generale.
- 2) Entro e non oltre 15 gg. dalla ricezione della domanda, accertata la regolarità della stessa e la rigorosa osservanza dell'ordine cronologico l'ufficio urbanistica inoltra la richiesta al Servizio Polizia municipale per la conformità al regolamento e al Nuovo Codice della Strada dando comunicazione ai sensi della legge 241/90 dell'avvio del procedimento amministrativo con l'indicazione del responsabile.
- 3) Entro non oltre 15 gg. a decorrere dalla data di trasmissione della richiesta, il Servizio di Polizia Municipale dovrà espletare gli accertamenti per la conformità al regolamento ed al Nuovo Codice della strada e comunicarlo all'ufficio Urbanistica e all'ufficio di polizia Amministrativa.
- 4) Il provvedimento autorizzativo è subordinato al pagamento della relativa tassa TOSAP.
- 5) Per quanto non previsto si rinvia alla legge 241/90 e successive modifiche.
- 6) Il termine della validità dell'autorizzazione è indicato nel provvedimento rilasciato ed è comunque fissato in anni 3 dalla data del rilascio.



Art. 6 – RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE

- 1) La domanda di rinnovo deve essere presentata in carta legale, all'Ufficio pertinente 30 gg. prima della scadenza dell'autorizzazione all'ufficio di Polizia Municipale e all'Ufficio Tecnico comunale.
- 2) La Società concessionaria addetta alla riscossione dei tributi pubblicitari, dovrà comunicare a mezzo raccomandata ai titolari dell'autorizzazione la scadenza della stessa. Invitandoli, alla produzione della richiesta di rinnovo nei termini indicati dal comma 1);
- 3) Il rinnovo decorre sempre dal giorno successivo alla scadenza.
- 4) L'ufficio competente comunicherà al soggetto interessato entro i termini previsti dal presente regolamento l'accoglimento della richiesta di rinnovo o il rigetto della stessa.
- 5) La mancata presentazione della domanda di rinnovo nel termine suindicato e su verifica e richiesta dell'ufficio produce l'effetto della rinuncia al rinnovo.

Art. 7 – OBBLIGO DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE

1. *E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di:*

- a) Verificare periodicamente il buon stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
- b) Effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
- c) Adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dal Comune sia la momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze,
- d) Provvedere alla rimozione in caso di scadenza, decadenza o revoca motivata dell'autorizzazione o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta del Comune;

2. *Su ogni cartello o mezzo pubblicitario deve essere applicata la targhetta prescritta dall'art. 55 del D.P.R. n. 495/1992.*

ART. 8 - DECADENZA

1) Si decade dall'autorizzazione per l'effetto di:

- Mancato utilizzo della forma pubblicitaria autorizzata,
- Mancata installazione dei mezzi pubblicitari entro il termine di 60 gg. dal rilascio della stessa,
- Mancato utilizzo del messaggio pubblicitario per sei mesi;
- Mancata osservanza delle prescrizioni previste nell'atto autorizzativo;
- Insussistenza dei presupposti necessari per il rilascio dell'autorizzazione

ART. 9 REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

L'Amministrazione si riserva di revocare l'autorizzazione in precedenza rilasciata in caso di:

- Contrasto della stessa per motivi di pubblico interesse, puntualmente motivati;
- Venire meno dei requisiti soggettivi ed oggettivi;

ART. 10 - SANZIONI AMMINISTRATIVE

Il Comune di Casalnuovo di Napoli è tenuto a vigilare, a mezzo del Comando di Polizia Municipale, dell'Ufficio Tecnico Comunale e del Servizio Pubblicità e Affissioni sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari in materia.

1. Le violazioni alle disposizioni di cui al comma precedente sono soggette a sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme stabilite dal presente regolamento e in ottemperanza a quanto contenuto nel D.lgs 15.11.1993 n. 507, dall'art. 23 del D.Lgs 30.04.1992 n. 285 successivamente modificato dal D.Lgs 10.09.1993 n. 360 e suo Regolamento di Esecuzione (D.P.R. 16.12.1992 n. 495 come modificato dall'art. 37 del D.P.R. 16.09.1996 N. 610).



ART. 11 - DEFINIZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI

1. E' da considerare "**Insegna**" la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da un simbolo o da un marchio realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.
2. E' da qualificare "**Sorgente luminosa**" qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo uniforme o lineare o planare illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.
3. Si definisce "**Cartello**" quel manufatto bifacciale, supporto da una idonea struttura di sostegno, che è finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, esso è utilizzabile in entrambe le facciate anche per immagini diverse. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.
4. Si considera "**Manifesto**" l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, posto in opera su strutture murarie o su altri supporti o comunque diversi dai cartelli o dagli altri mezzi pubblicitari. Non può essere luminoso né per luce propria né per luce indiretta.
5. Si considera "**Striscione, locandina e stendardo**" elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa, finalizzata alla promozione pubblicitaria di manifestazioni o spettacoli. Può essere luminoso per luce indiretta.
6. E' da considerare "**Segno orizzontale reclamistico**" la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.
7. E' da quantificare "**Impianto di pubblicità o propaganda**" qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile, secondo le definizioni precedenti, né come insegna, né come cartello, né

come manifesto, né come segno orizzontale reclamistico. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

8. Nel termine generico "Atri mezzi pubblicitari", indicati negli articoli successivi, sono da ricomprendere i seguenti elementi inerenti la pubblicità.

- **Insegne segni orizzontali reclamistici, impianti di pubblicità o propaganda. Striscioni, locandine e standardi.**

ART. 12 COLLOCAZIONE UBICAZIONE E DISTANZE

1. La collocazione degli impianti ed altri mezzi pubblicitari, di cui al presente regolamento è ammessa esclusivamente nel rispetto delle regole relative al posizionamento degli stessi di cui agli artt. 51 e 52 del Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada, nonché del presente Regolamento.

2. Su suolo pubblico potrà essere autorizzata la posa in opera di impianti ed altri mezzi pubblicitari riferiti ad Enti ed uffici pubblici nonché da soggetti privati.

3. L'ubicazione di impianti ed altri mezzi pubblicitari fuori dal centro abitato, è ammessa purchè:

➤ Collocati perpendicolarmente al senso di marcia dei veicoli secondo le disposizioni di cui all'art. 51 del Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada, nonché a distanza non inferiore a ml. 3,00 dal limite della carreggiata;

➤ Collocati parallelamente al senso di marcia dei veicoli in aderenza ai fabbricati, ovvero ad una distanza non inferiore a ml. 3,00 dal limite della carreggiata nel rispetto delle dimensioni stabilite dall'art. 48 del Nuovo Codice della Strada (sostituito dall'art. 38 del D.P.R. 610/96).

4) All'interno del centro abitato così come definito con delibera di Giunta Municipale n. 67 del 21.01.1994 il posizionamento di impianti ed altri mezzi pubblicitari, è consentito, in deroga al IV comma dell'art. 51 del Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada (modificato e sostituito dal D.P.R. 610/96) secondo le caratteristiche dei cartelli e dei mezzi pubblicitari nel rispetto delle distanze e dimensioni individuate negli articoli che seguono.



ART. 13 TIPOLOGIE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI:

IMPIANTI SU RITTI

Tipo A – IMPIANTO DI TIPO FRONTALE SU UNO PIU' RITTI, LUMINOSO E NON ACCOSTO AL MURO

La larghezza dei marciapiedi su cui è consentita l'installazione di tali tipi di impianti deve essere tale che i detti impianti non costituiscono ostacolo o, comunque, impedimento alla circolazione pedonale con particolare riferimento alle persone invalide e possono essere installati su marciapiedi con larghezza inferiore a mt. 1,50;

1. Gli impianti non potranno essere installati a meno di mt. 5,00 di distanza dagli incroci stradali e a meno di mt. 5,00 dopo di essi, secondo le direttrici di marcia, dette distanze vanno computate lungo il lato di collocazione dell'impianto a partire dal punto centrale della carreggiata in cui avviene l'intersezione delle due direttrici.
2. La distanza tra gli impianti di tipo frontale accosto al muro non deve essere inferiore a mt.3,00
3. I ritte e la superficie esposta non dovranno distare oltre cm 20 dal limite della proprietà retrostante, tali tipi di impianti possono essere installati anche in aderenza a recinzioni e suoi liberi;
4. Il lato inferiore esposto degli impianti accosto al muro deve distare a non meno di mt. 1,50 del piano di calpestio;
5. Dimensioni massime di cartelli di tipo frontale su ritte in accosto al muro
 - mt. 1,00 x 1,40
 - mt.1,40 x 1,00
 - mt. 1,40 x 2,00
 - mt. 2,00 x 1,40
6. E' vietata l'installazione su marciapiedi di impianti di tipo frontale mono o bifacciali su ritte e non accosto al muro, posizionati sia nel senso delle direttrice di marcia che perpendicolarmente al senso di marcia stesso.
7. E' vietata la sovrapposizione di tali impianti su luci e apertura dei fabbricati (porte, finestre)

Tipo B IMPIANTO DI TIPO A BANDIERA BIFACCIALE SU UN SOLO RITTO LUMINOSO E NON CON RITTO ACCOSTO AL MURO

- o La larghezza dei marciapiedi su cui è consentita l'installazione di tali tipi di impianti deve essere tale che i detti impianti non costituiscono ostacolo o, comunque impedimento alla circolazione pedonale, con particolare riferimento alle persone invalide.



La superficie esposta non potrà superare le seguenti dimensioni:

- Sui marciapiedi di larghezza inferiore a mt. 1,00; non è consentita la collocazione.

- Sui marciapiedi di larghezza superiore a mt.1,00 e fino a mt.2,00 mt.1,00 di sporto x 1.50 di altezza.

- Sui marciapiedi di larghezza superiore a mt. 2,00 : mt. 1,20 di sporto x 1.50 di altezza.


1. Il lato inferiore della superficie esposta dovrà distare dal piano del marciapiede di una misura minima di mt. 2,80.

2. La distanza minima intercorrente tra gli impianti non deve essere inferiore a mt. 15,00 ad eccezione dei casi in cui gli impianti appartengono e siano prospicienti a esercizi commerciali.

3. Gli impianti di tale tipo dovranno essere collocati almeno a mt. 7,00 prima degli incroci stradali e almeno mt. 5,00 dopo gli stessi, secondo le direttrici di marcia delle vie, strade e piazze.

4. E' vietata l' installazione di impianti a bandiera di tipo - accosto al muro adiacenti ad altri non accosto al muro.

5. In nessun caso il bordo esterno della/e tabella/e di qualsiasi forma, anche irregolare, possono sporgere oltre la proiezione del bordo marciapiede, le superfici espositive di forma irregolare, comunque non potranno superare mq.1,80, laddove il marciapiede lo consenta.



Tipo (C)

IMPIANTO DI TIPO
A BANDIERA
BIFACCIALE SU UN
SOLO RITTO, LUMINOSO
E NON,
CON RITTO NON
ACCOSTO AL MURO
SU STRADE CON
MARCIAPIEDE

1. La larghezza dei marciapiedi su cui è consentita l'installazione di tali tipi di impianti deve essere tale che i detti impianti non costituiscano ostacolo o, comunque, impedimento alla circolazione pedonale, con particolare riferimento alle persone invalide.

La superficie esposta non potrà superare le seguenti dimensioni:

sui marciapiedi di larghezza inferiore a mt. 1,50 non è consentita la collocazione.

sui marciapiedi di larghezza superiore a mt. 1,50 e fino a mt. 2,00: mt. 1,00 di sporto x 1,50 di altezza.

sui marciapiedi di larghezza superiore a mt. 2,00: mt. 1,20 di sporto x 1,50 di altezza.

2. Gli impianti dovranno essere collocati da una distanza minima di cm. 30, ad una distanza massima di cm. 50, dal bordo del marciapiede, qualora non esistano ostacoli.

3. La superficie esposta dovrà essere rivolta all'interno del marciapiede, in posizione ortogonale all'asse della strada. Dette superfici espositive, di forma irregolare, comunque non potranno superare mq. 1,80, laddove il marciapiede lo consenta.

4. Il bordo inferiore della superficie esposta dovrà distare dal piano del marciapiede di una misura minima di mt. 2,80.

5. La distanza intercorrente tra gli impianti non potrà essere inferiore a mt. 15,00 ad eccezione dei casi in cui gli impianti appartengono e siano prospicienti ad esercizi commerciali.

6. Gli impianti di tale tipo dovranno essere collocati almeno a mt. 7,00 prima degli incroci stradali e almeno a mt. 5,00 dopo gli stessi, secondo le direttrici di marcia delle vie, strade e piazze.
7. In nessun caso, il bordo esterno della/e tabella/e, possono sporgere oltre la proiezione del bordo marciapiede.
8. E' vietata la contemporanea installazione di impianti a bandiera di tipo accosto al muro e non accosto al muro sullo stesso allineamento.
9. Non è consentita la installazione di tali mezzi pubblicitari se gli stessi sono dotati di antenne laterali per sostare eventuali impianti elettrici e non è consentito, nel modo più assoluto, l'attraversamento aereo della sede stradale o del marciapiede con fili elettrici o di altro genere.
10. Per gli impianti a bandiera bifacciali prospicienti e/o pertinenziali alle attività commerciali/artigianali installati su un solo ritto in accosto o non accosto al muro, è consentito andare in deroga alla superficie massima espositiva in misura non superiore ad 1/3 dell'insegna principale con un'unica insegna aggiunta, comunque inerente all'attività commerciale/artigianale di che trattasi.
11. Su strade senza marciapiede e ove non prospettano fabbricati su di esse, gli impianti a bandiera su ritto, possono essere installati solo in presenza di cunette o banchine laterali alle carreggiate protette da guard-rail e devono avere il lato inferiore ad un'altezza maggiore di mt. 4,20 dal piano stradale nonché, la superficie espositiva rivolta all'interno della cunetta e/o banchina in posizione ortogonale all'asse della strada. Detta superficie non potrà comunque superare le dimensioni di mt. 1,00 di larghezza per mt. 1,50 di altezza; in nessun caso, il bordo esterno della tabella può sporgere oltre la proiezione del limite della carreggiata. La distanza intercorrente tra questi tipi di impianti non potrà essere comunque inferiore a mt. 20. Le distanze dagli incroci, per tali tipi di impianti, dovranno essere non meno di 20 mt prima e dopo gli incroci stessi in entrambe le direzioni di marcia. La distanza minima di mt. 20 da osservare dagli incroci di: 1) - Via Napoli, Via Naz. delle Puglie; 2) - Via Benevento, Via Saggese, Via Siviglia; 3) - Via Naz. delle Puglie, Via Arcora, Via Filichito; 4) - Via Arcora Cavalcavia Autostradale, è estesa anche a quelli di tipo A punto 1; tipo B punto 3 e tipo C punto 6 dell'art.13 del

presente regolamento.

12. In riferimento ai punti 5 e 6 si precisa, altresì, che viene comunque fatta salva la possibilità, stante la volontà comunale nell'interno del Centro Abitato, così come classificato con delibera di Giunta Municipale n. 67 del 20.01.1994 ove lo impongano le ragioni di interesse generale o di ordine tecnico e nel rispetto delle esigenze di sicurezze della circolazione stradale (ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 10 settembre 1993 n.360), e semprechè non costituiscano ostacolo o impedimento alla circolazione delle persone invalide (art.23 Nuovo Codice della Strada), di prevedere installazioni di impianti in oggetto anche a distanza inferiore di quelle stabilite nei detti punti.



**ART. 14 IMPIANTI ED ALTRI MEZZI PUBBLICITARI - ANCORATI
SU PARETI O MURI PERIMETRALI**

Tipo (A)

(IMPIANTI FRONTALI, LUMINOSI E NON)

**Su strade senza
marciapiede.**

1. Gli impianti e gli altri mezzi di pubblicità su pareti **ubicate** ad altezza da terra inferiore ai mt. **4,20** rispetto al piano stradale, non potranno sporgere più di cm. **15**.
2. Per le altezze da terra superiori ai mt. 4,20, non potranno sporgere più di cm. **25**.

**Su strade con
marciapiede**

3. Gli impianti e gli altri mezzi di pubblicità su pareti ubicate ad altezza inferiore ai mt. 4,20 rispetto al piano del marciapiede, non potranno mai superare i cm.25 di sporgenza. Tale limite di sporgenza è elevato a cm. 35 per le altezze superiori a mt.4,50.
4. Per le insegne installate su esercizi commerciali, lungo le strade con o senza marciapiedi, nel rispetto delle sporgenze minime sopra indicate le dimensioni della superficie espositiva non potranno superare il limite del 15% del prospetto pertinente l'esercizio commerciale e/o artigianale.



Tipo (B)

**(IMPIANTI A BANDIERA BIFACCIALE, LUMINOSI E NON, ANCORATI
AL MURO.)**

Su strade senza marciapiede

1. Detti impianti dovranno avere il lato inferiore ad una altezza maggiore di mt. 4,20 misurata dal piano stradale, e la sporgenza massima dalla parete non potrà superare $1/5$ della larghezza della sede stradale misurata in quel punto, e comunque entro il limite massimo di mt. 0,50. La superficie espositiva non potrà superare comunque 1,00 mq.

Su strade con marciapiede
di larghezza minima m. 1,50

2. Le insegne, le iscrizioni e tutte le altre forme pubblicitarie dovranno avere il lato inferiore ad una altezza maggiore a mt. 2,80 del piano del marciapiede e la sporgenza massima dalla parete non potrà superare $1/5$ della larghezza della sede stradale misurata in quel punto, e comunque entro il limite massimo di mt. 1,00. La superficie espositiva, non potrà comunque superare mq. 1,50.

Su strade con marciapiede di larghezza inferiore a mt. 1,50

3. Le insegne/ le iscrizioni e tutte le altre forme pubblicitarie dovranno avere il lato inferiore ad una altezza maggiore a mt. 2,80 dal piano stradale misurata in quel punto, e comunque entro il limite massimo di cm. 60. In nessun caso comunque la proiezione della sporgenza massima deve distare meno di 50 cm. dal filo esterno del marciapiede. La superficie espositiva non potrà superare comunque 1,20 mq.

4. Per gli impianti a bandiera ancorati al muro non vengono osservate le distanze e limitazioni dagli incroci stradali solo se pertinenti ed adiacenti le attività commerciali/artigianali richiedenti l'autorizzazione.

ART. 15 - CARATTERISTICHE DEI CARTELLI E DEI MEZZI PUBBLICITARI NON LUMINOSI.

1. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari devono essere realizzati con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici.
2. Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi.
3. Qualora le suddette strutture costituiscono manufatti la cui realizzazione e posa in opera è regolamentata da specifiche norme, l'osservanza delle stesse e l'adempimento degli obblighi da queste previste, deve essere documentato alla richiesta dell'autorizzazione di cui all'art.23, comma 4, del Nuovo Codice della Strada.

ART. 16 CARATTERISTICHE DEI CARTELLI E DEI MEZZI PUBBLICITARI LUMINOSI

1. I Cartelli e gli altri mezzi pubblicitari, devono avere sagoma regolare, che in ogni caso non può essere quella di disco o triangolo, l'uso del colore rosso, deve essere limitato esclusivamente alla riproduzione di marchi depositati e non può comunque superare 1/5 dell'intera superficie del cartello e altro mezzo pubblicitario.
2. Il bordo inferiore dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari posti in opera, deve essere, in ogni suo punto, ad una quota superiore a mt. 1,5 rispetto a quella della banchina stradale misurata nella sezione stradale corrispondente.
3. I segni orizzontali reclamistici, ove consentito ai sensi dell'art. 51 comma 9 del Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada, devono essere realizzati con materiale rimovibile ma ben ancorati, nel momento dell'utilizzo, alla superficie stradale e che garantiscono una buona aderenza dei veicoli sugli stessi.

4. Le sorgenti luminose, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari luminosi, lungo o in prossimità delle strade deve ne è consentita l'installazione, non possono avere luce di colore rosso, né di intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato, o che comunque provochi abbagliamento.
5. Le sorgenti luminose, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari luminosi, devono avere una sagoma regolare che in ogni caso non può essere quella del disco o triangolo.
6. La croce rossa luminosa è consentita esclusivamente per indicare ambulatori e posti di soccorso.
7. Le insegne, le iscrizioni e tutte le altre forme di pubblicità frontali su pareti ubicate ad altezza inferiore ai mt. 4,20 non potranno sporgere più di cm. 15 sulle vie, strade e piazze senza marciapiede. Per le strade, vie e piazze con marciapiede le insegne, le iscrizioni e le altre forme pubblicitari frontali di cui al presente comma, non potranno mai superare i cm. 25 di sporgenza.
8. Gli impianti pubblicitari a messaggi variabile e/o intermittenti, sono consentiti su tutte le strade, vie e piazze di percorrenza veicolare, solo se non in contrasto con le condizioni, modalità e limitazioni previste dal Nuovo Codice della Strada.



ART. 17 MODALITA' DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE

1. L'installazione di pannelli e di altri mezzi pubblicitari luminosi aventi le caratteristiche di cui all'articolo precedente, all'interno del centro abitato è soggetta ad autorizzazione del Comune che viene concessa tenuto conto dei divieti, limitazioni e cautele stabilite dal presente regolamento.

2. I mezzi pubblicitari installati nel centro abitato, sugli edifici, in corrispondenza degli accessi pubblici e privati ed ai margini laterali delle strade e dei marciapiedi, sono collocati ad altezza tale che il bordo inferiore deve essere, in ogni suo punto, ad una quota non minore a mt. 2,00 da piano di accesso agli edifici e superiore a mt. 1,50 dalla quota di calpestio dei marciapiedi e delle strade.



3. L'Amministrazione ha la potestà di trasferire o rimuovere gli impianti pubblicitari per esigenza di pubblico interesse o per la non conformità al presente regolamento ed al piano degli strumenti.

4. L'installazione dei mezzi pubblicitari comprese le armature occorrenti, il ripristino delle pareti e del suolo degli eventuali spostamenti, sono ad esclusivo carico dei soggetti passivi della pubblicità. Saranno pure a carico dei stessi gli eventuali danneggiamenti inerenti a mezzi pubblicitari installati, come pure quelli derivanti alle persone ed alle cose in genere per effetto dell'installazione, permanenza e rimozione dei predetti impianti pubblicitari. Nel caso di mezzi pubblicitari da collocarsi su spazi designati dal richiedente ma che fanno parte di fabbricati ed aree di proprietà aliena, il Comune non assume alcuna responsabilità nei confronti di terzi per eventuali reclami od adozioni per danni e circa a canoni di affitto da corrispondere per lo spazio occupato. Nel caso che lo spazio ove si colloca il mezzo pubblicitario sia concesso dal Comune, questo si intende sollevato da qualsiasi responsabilità che possa scaturire a seguito dell'esposizione di detti mezzi pubblicitari. Pertanto l'installazione e la permanenza pubblicitaria è subordinata a copertura del mezzo pubblicitario.

5. Deve essere assicurata una manutenzione costante dei mezzi pubblicitari a tutela dell'estetica e del decoro cittadino. L'inosservanza di queste condizioni determinerà, dopo diffida, la rimozione del mezzo pubblicitario.

6. La larghezza dei marciapiedi su cui è consentita l'installazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari non costituiscono ostacolo o, comunque impedimento alla circolazione pedonale, con particolare riferimento alle persone invalide.

7. Deve essere, altresì, salvaguardata la visibilità di lapidi e targhe varie.

8. E' consentita l'installazione di transenne parapetonali pubblicitarie in prossimità degli incroci stradali solo in presenza di Nulla - Osta dei Comando di P.M. Non è consentita la pubblicità su paline e pensiline per fermata bus.



ART.18 - TARGHETTE DI IDENTIFICAZIONE

1. Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta indelebile posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale sono riportati, con caratteri incisi, i seguenti dati:

- ❖ amministrazione rilasciante;
- ❖ soggetto titolare;
- ❖ numero dell'autorizzazione;
- ❖ ubicazione;
- ❖ data di scadenza.

2) La targhetta di cui al comma precedente deve essere sostituita ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di essa riportati.



A handwritten signature or mark is located in the lower right quadrant of the page. It appears to be a stylized, cursive signature.

**ART. 19 - INSEGNE ED ALTRE FORME PUBBLICITARIE INSTALLATE
NELLA SEDE DELL'ATTIVITA' O NELLE PERTINENZE ACCESSORIE
DELLA STESSA**

1. Sui tetti a falde inclinate, il bordo inferiore della superficie pubblicitaria non deve essere posto all'altezza superiore a mt. 1,20 rispetto alla linea di gronda.
2. Detta superficie deve essere contenuta e composta entro la sagoma della falda di copertura retrostante vista in proiezione orizzontale e non deve superare i mt. 2,00 di altezza.
3. La superficie pubblicitaria non deve superare la larghezza della facciata dell'edificio sottostante, e non deve in altezza, essere maggiore di 1/5 dell'altezza dello stesso edificio misurata alla linea di gronda e, comunque non deve superare il limite massimo di mt.5,00.
4. La installazione degli impianti a bandiera ancorati ai parapetti murari (e non ringhiere) dei balconi è consentita nei limiti dimensionali e condizioni contenute all'art.13 tipologia B) comma 1 - 2 - 3 e 4.
5. Sui balconi muniti di parapetto murario, può essere consentita la installazione di mezzi pubblicitari frontali luminosi e non, a condizione che la superficie espositiva sia contenuta nella sagoma del parapetto stesso.



ART. 20 - PUBBLICITÀ' SUL PALI PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE O DI PERTINENZA DI ENTI PUBBLICI O PRIVATI DESTINATI A SERVIZIO PUBBLICO.

L'autorizzazione viene rilasciata solo a Enti Pubblici e/o Società preposti alla divulgazione di messaggi di pubblica utilità, alle seguenti condizioni:

1. Le tabelle dovranno essere rese solidali ai sostegni mediante collari che esercitino una pressione adeguata a mezzo bulloni di serraggio;
2. E' vietato tassativamente forare i sostegni o saldare i collari ai sostegni stessi;
3. Tutte le operazioni relative le tabelle dovranno essere effettuate in maniera che il sostegno non deve avere funzione di appoggio per l'operatore;
4. Prima di iniziare operazioni di qualsiasi genere relative alla installazione pubblicitaria, gli operatori dovranno ottenere l'autorizzazione scritta da parte dell'E.N.E.L. che confermi la momentanea eliminazione della tensione elettrica;
5. Il Comune e l'E.N.E.L. in caso di pericolo o di forza maggiore potranno richiedere l'immediata rimozione oppure rimuovere direttamente la pubblicità senza alcuna responsabilità per eventuali danneggiamenti dei manufatti;
6. La concessionaria è responsabile dei danni prodotti ai pali della Pubblica Illuminazione ed a suo carico ricadranno anche i maggiori oneri, nonché le spese relative che si rendessero necessaria da parte dell'E.N.E.L. in conseguenza dell'esposizione dei vettori pubblicitari;
7. Deve essere assicurata nell'installazione l'alternanza minima di un palo occupato con uno libero;
8. Su ciascun palo non può essere installato più di un mezzo pubblicitario;
9. E' consentita, solo per un periodo temporaneo e per una superficie massima di mq.1,00 per faccia in tela plastificata, l'installazione su un solo palo della pubblica illuminazione di un solo impianto pubblicitario anche bifacciale;



10. E' consentita l'installazione di striscioni pubblicitari che attraversino le strade, vie e piazze solo per un periodo temporaneo. I punti di attacco non dovranno essere mai su pali della pubblica illuminazione.

Art. 21 - DIVIETO DI TRANSITO ED EFFETTAZIONE DI PUBBLICITA'

1. Nell'ambito ed in prossimità dei luoghi sottoposti a vincoli di tutela di bellezze naturali, paesaggistiche ed ambientali non può essere autorizzato il collocamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari se non con previo consenso di cui all'art. 14 della legge 29/06/1939, n.1497.

2. Sugli edifici e nei luoghi di interesse storico ed artistico, su statue, monumenti e sugli altri beni di cui all'art.22 della legge 01-06-1939, n. 1089, sul muro di cinta della zona cimiteriale, sugli edifici adibiti a sede di ospedali e Chiese, e nelle loro immediate adiacenze, è vietato collocare cartelli ed altri mezzi pubblicitari. Può essere autorizzata l'apposizione sugli edifici suddetti e sugli spazi adiacenti di targhe ed altri mezzi di indicazione, di materiale e stile compatibile con le caratteristiche architettoniche degli stessi e dell'ambiente nel quale sono inseriti.

3. Nelle località di cui al primo comma e sul percorso immediato accesso agli edifici di cui al secondo comma può essere autorizzata l'installazione, con idonee modalità di inserimento ambientale, dei segnali di localizzazione, turistici e d'informazioni di cui agli artt. 131, 134, 135 e 136 del regolamento emanato con il D.P.R. 16/12/1992, n. 495.

4. Lungo le strade, in vista di esse e sui veicoli si applicano i divieti previsti dall'art.23 del Nuovo Codice della Strada, D.Lgs. 30/04/1992, n. 285, modificato dall'art. 13 del D.Lgs. 10.09.1993, n.360, secondo le norme di attuazione stabilite dal paragrafo 3 capo I, titolo II del D.Lgs 16/12/1993, n.495.

5. Nelle adiacenze degli edifici di interesse storico ed artistico, adibiti ad attività culturali, delle sedi di uffici pubblici, ospedali, case di cura e di riposo, scuole, chiese e cimiteri, è vietata ogni forma di pubblicità fonica.

6. Agli impianti, i mezzi pubblicitari ed altre forme vietate dal presente articolo si applicano, a carico dei soggetti responsabili, i provvedimenti e le sanzioni di cui al precedente art.9.

ART.22 - CONDIZIONI E LIMITAZIONI PER LE STRADE.

✓ L'installazione di mezzi pubblicitari è consentita lungo le strade od in vista di esse fuori dai centri abitati, dall' art.23 del D.Lgs. 30/04/7992, n. 285, modificato dall'art 13 del D.Lgs. 10/09/1993, n.360, è soggetta al/e condizioni, limitazioni e prescrizioni previste da detta norma e dalle modalità di attuazione della stessa stabilite dal par.3, capo I, titolo II del D.P.R. 16/12/1992, n. 495 e successive modifiche ed integrazioni nonché del presente regolamento.

✓ All'interno del centro abitato del Comune di Casalnuovo di Napoli è disciplinato dall' art. 12 :

1) l'installazione di mezzi pubblicitari è disciplinata dall'art.33 ed è autorizzata con le modalità stabilite nel capo II del presente regolamento. Il Sindaco può "Concedere deroghe alle distanze minime di" posizionamento dei cartelli su strade urbane di quartiere e strade locali, tenuto conto di quanto dispongono le norme in precedenza richiamate;

2) Le caratteristiche tecniche dei mezzi pubblicitari luminosi devono essere conformi a quelle stabilite dall'art.50 D.P.R. 16/12/7992, n. 495.

3) Qualora le strade e le aree siano di proprietà privata, si applicano, ai fini dell'installazione dei mezzi pubblicitari, per il rilascio di autorizzazione, le stesse procedure e limitazioni previste nel presente regolamento.

- La dimensione dei cartelli di cui al punto c), non deve superare la superficie complessiva di mq. 6,00 per gli impianti posti ortogonalmente al senso di marcia dei veicoli per le insegne e/o impianti, poste parallelamente al senso di marcia la superficie espositiva complessiva non deve superare i mq. 20,00, in entrambi i casi le distanze dal limite della carreggiata non devono essere inferiore a mt.3,00; tuttavia in presenza di un marciapiede, delimitato verso

una proprietà privata da un muretto, l'insegna può essere apposta nella proprietà privata, ma senza sporgere rispetto al limite della proprietà stessa.

- Qualora su una stessa struttura/impianto privato coesistano più insegne che reclamizzino varie attività commerciali/artigianali che operano in complessi polifunzionali, è possibile derogare la superficie massima espositiva in complessivi mq. 30,00.

ARI. 23 - PUBBLICITA' TEMPORANEA

1. Si intende per temporanea quella pubblicità che, indipendentemente dal contenuto del messaggio, per le caratteristiche dell'impianto e del materiale impiegato non abbia carattere di stabilità.



2. In particolare: striscioni, gonfaloni, insegne e cartelli provvisori finalizzati alla promozione pubblicitaria di manifestazioni sportive e culturali, spettacoli o lanci pubblicitari e vendite straordinarie.

3. Le installazioni dovranno rispettare le disposizioni di cui all' art.51 del Regolamento di Esecuzione del Nuovo Codice della Strada come sostituito dall'art. 41 del D.P.R. 16.09.1996 n. 610.

4. La richiesta dell'interessato, da presentarsi almeno 10 gg. prima della prevista manifestazione, deve essere corredata da quanto previsto dall'art.2 comma 2 del presente Regolamento.

5. L'Ufficio Polizia Municipale - Sezione Amministrativa è preposto all'istruttoria ed al rilascio dell'autorizzazione;

6. Ai titolari dell'autorizzazioni rilasciate ai sensi del presente articolo è fatto obbligo di provvedere alla rimozione del materiale e dei segnali entro 24 ore successive alla scadenza del periodo autorizzato ai sensi delle normative previste dal Nuovo Codice della Strada.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso in cui l'installazione o la posa del mezzo pubblicitario sia venuta a seguito del verificarsi del Silenzio - Assenso da parte del Comune.

8. L'Amministrazione Comunale a mezzo dell'Ufficio di Polizia Amministrativa, determinerà il corrispettivo che il soggetto richiedente deve versare per il rilascio dell'autorizzazione.

9. Ogni esposizione temporanea di striscioni, gonfaloni, ecc, a scopo pubblicitario commerciale, dovrà avere la durata massima annuale di gg. 60 prorogabili, dietro specifica richiesta, per un massimo di 30 gg.

10. La valutazione della realizzabilità, in condizioni di sicurezza di tutti gli impianti di pubblicità temporanea, è rimessa all'insindacabile giudizio dell'autorità preposta al rilascio dell'autorizzazione stessa in ragione delle circostanze dei tempo di luogo e meteoriche ricorrenti.



11. Per gli striscioni, le locandine e gli stendardi, le distanze dagli altri cartelli non devono essere inferiori a mt. 25,00. E' altresì vietata la collocazione degli striscioni su pali - luce, immobili appartenenti ad Enti Pubblici o tutelati dalla Soprintendenza ai Monumenti e BB.AA.

12. I segni orizzontali reclamistici sono ammessi unicamente nei casi previsti dall'art.51 del Nuovo Codice della Strada.

13. La distanza di mt. 25,00 si applica solo rispetto ai segnali stradali orizzontali.

14. La pubblicità a mezzo di aeri è consentita in occasione di manifestazioni sportive e solo nei luoghi e relative adiacenze ove si svolgono le stesse. In altre occasioni, e solo in casi eccezionali dovrà, su richiesta, essere autorizzata e disciplinata dall'Amministrazione Comunale.

ART. 24 - LIMITAZIONE SULLA PUBBLICITA' FONICA

1. La pubblicità sonora di intende limitata a casi eccezionali da autorizzarsi di volta in volta e per tempi ed orari limitati.

2. E' parimenti vietata la pubblicità con mezzi acustici, in prossimità di case di cura e di riposo e, durante le ore di lezione e di cerimonia, in prossimità di scuole pubbliche e di edifici di culto.

3. L'intensità della voce e dei suoni emessi dal mezzo diffusivo non dovrà superare, in ogni caso, la misura di 70 db.

ART. 25 PUBBLICITA' SUI VEICOLI - PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI PUBBLICITARI

1. I mezzi pubblicitari dei distributori di carburante installati sulle strade, vie e piazze, devono essere ubicati nell'ambito dell'area concessa in perfetto allineamento con le colonnine erogatrici, il lato della superficie esposta, degli impianti, anche se non sporgente della carreggiata, dovrà, distare di almeno mt. 4,10 dal piano stradale e fra l'altezza dei ritti e superficie esposta, non dovrà superare i mt. 7,00.

2. Qualora il distributore sia installato su suolo privata, il ritto dell'impianto pubblicitario, dovrà comunque ricadere nell'area privata.

3. Per quanto compatibile si rinvia all'art. 52 del Regolamento di Esecuzione del Nuovo Codice della strada.

Il presente regolamento disciplina altresì le seguenti tipologie di installazione già in parte previste all'art. 5 capo 2 del Vigente Regolamento Edilizio:

- ❖ Pensiline
- ❖ Paline di fermata
- ❖ Fioriere panchine e raccoglitori di pubblica utilità
- ❖ Cartelli planimetrici informativi
- ❖ Segnaletica di segnalazione attività
- ❖ Orologi
- ❖ Bacheche - vetrine
- ❖ Tende - tendoni e simili



ART. 27 - PENSILINE

1. L'installazione di pensiline di attesa passeggeri è consentita su tutto il territorio comunale e non dovranno interferire con la viabilità e con i flussi pedonali, nel rispetto delle norme del Nuovo Codice della Strada.
2. La distanza dal filo carreggiata potrà essere inferiore a ml. 3,00 sempreché l'installazione non causi impedimento alla visibilità e non comprometta la sicurezza stradale e garantendo in ogni caso uno spazio per il flusso non inferiore a ml.2,00.
3. La tipologia delle pensiline dovrà essere omogenea per tipo di linea, ogni forma di pubblicità inserita nell'impianto dovrà rispettare i disposti del Nuovo Codice della Strada e del suo Regolamento di Esecuzione e quanto previsto in materia di tributi relativi secondo i regolamenti vigenti.
4. Le pensiline sono da considerarsi impianti di pubblica utilità e quindi non dovranno sottostare per le localizzazioni ad alcuna limitazione, ma dovranno rispettare quanto stabilito dai regolamenti vigenti in materia di tasse per l'effettuazione di pubblicità.
5. Nel centro urbano le pensiline dovranno avere la struttura, la forma le dimensioni e materiali rappresentanti in un allegato schema raffigurativo, che valuterà unitamente al Comando di P.M. l'intervento anche in funzione dell'art. 82 del vigente Regolamento Edilizio.

ART. - 28 PALINE DI FERMATA

1. L'installazione di paline indicanti le fermate dei mezzi di trasporto pubblico, possono essere installate su tutto il territorio comunale;
2. L'installazione, manutenzione e sicurezza saranno a carico delle ditte concessionarie del trasporto, che possono avvalersi a loro volta di ditte



specializzate previa autorizzazione della Giunta Municipale.

3. Le tipologie dovranno essere omogenee per tipo di linea. Possono essere ammesse fino a quattro tipologie di paline per evidenziare le differenti fermate.
4. Tutte le installazioni dovranno essere collocate in modo tale da non generare ostacoli per la visibilità della segnaletica stradale.
5. Gli eventuali messaggi pubblicitari saranno inseriti a norma dei relativi Regolamenti vigenti in materia.
6. Le paline di fermate sono da considerarsi impianti di pubblica utilità la fattibilità, l'ubicazione delle stesse sarà soggetta al vaglio e Nulla Osta del Comando di P.M.

ART. 29 - FIORIERE PANCHINE E RACCOGLITORI DI PUBBLICA UTILITA'

1. Le fioriere e raccoglitori di pubblica utilità possono essere collocati in tutto il territorio comunale, sia da parte dell'Amm.ne Com.le che da parte di società private di servizio, purché sia garantito un passaggio pedonale di almeno ml. 2,00 sia in aderenza alle facciate che distaccate, in ogni caso non dovranno creare ostacolo agli accessi degli Uffici stessi, o pericolo ai pedoni e non potranno comunque essere collocate su sede di carreggiata stradale. Le relative piantumazioni nelle fioriere non dovranno sporgere dal bordo esterno delle stesse.
2. Le caratteristiche saranno in funzione dell'ambiente urbano di inserimento, e dovranno essere rappresentati in un allegato schema raffigurativo e progettuale da sottoporre all'ufficio Tecnico Urbanistica, che valuterà unitamente al Comando di P.M. gli interventi anche in funzione dell'art.82 del Vigente Regolamento Edilizio.
3. Nelle zone a traffico limitato e/o pedonale, su strade prive di marciapiede, il posizionamento di fioriere è comunque limitato a particolari situazioni da valutarsi caso per caso: dovrà essere mantenuta libera un carreggiata di almeno ml.4,00 per consentire il passaggio dei mezzi autorizzati ed un percorso pedonale idoneo.
4. Sarà a carico del richiedente, oltre alla responsabilità per eventuali danni a terzi, l'onere della regolare cura delle fioriere e relative piante e dei raccoglitori di pubblica utilità, al fine di non creare danno al transito pedonale e non risultare visivamente sgradevoli.
5. L'Amministrazione Comunale potrà, in ogni momento, rimuovere o far



rimuovere dai proprietari, per necessità o sicurezza pubblica o per persistente incuria, le fioriere, i raccoglitori di pubblica utilità dietro semplice comunicazione da parte del Settore competente.

30 - CARTELLI PALNIMETRICI INFORMATIVI

È consentita l'installazione di cartelli planimetrici informativi a servizio degli utenti, per comunicazioni di servizi pubblici, purchè previsti in un progetto unitario, soggetto a parere consultivo della Commissione Edilizia.

I cartelli dovranno essere in linea con i criteri generali del presente regolamento ed avere caratteristiche idonee in funzione all'ambiente urbano di inserimento per quello che riguarda forme, volumi colori e materiali.

Per l'inserimento di pubblicità, dovrà essere rispettato quanto previsto dai regolamenti vigenti in materia ed in particolare i disposti del Nuovo Codice della Strada.

Il posizionamento di tali tipi di cartelli, viene concordato con la volontà dell'Amm.ne su tutto il territorio comunale e sempreché gli stessi non costituiscono ostacolo o impedimento alla circolazione pedonale ed in particolare alle persone invalide.

31 - SEGNALETICA DI INDICAZIONE ATTIVITA'

Le installazioni di segnaletica di attività a carattere commerciale, artigianale, industriale, alberghiera/turistica e comunque di interesse pubblico, dovranno rispettare i disposti del Nuovo Codice della Strada e del suo Regolamento, a garanzia della sicurezza e della fluidità della circolazione veicolare e pedonale.

I cartelli dovranno essere conformi come tipo, colori dimensioni, grafica e simboli a quanto previsto dai disposti e dalle tabelle del Codice del Regolamento di Esecuzione del Nuovo Codice della Strada - D.P.R. 16.12.1992 n. 495 sostituito dall' art. 38 del D.P.R. 610/96.

Le indicazioni interessanti attività commerciali considerate non di pubblica utilità, vengono considerate "PUBBLICITA'" e quindi sono assoggettate alle relative discipline vigenti, oltre al rispetto del Nuovo Codice della Strada.

Non è consentito installare più di 6(sei) cartelli per ogni impianto e per ogni attività salvo i casi di particolare rilevanza/utilità (centri commerciali, stabilimenti industriali, magazzini all'ingrosso, macrolotto ecc.) dove necessario.

I cartelli non possono essere ancorati alla palina al di sotto di ml. 2,20 da terra, se posizionati parallelamente al senso di marcia dei veicoli e lungo i

marciapiedi – se posizionati parallelamente al senso di marcia dei veicoli e lungo i marciapiedi, solo addosso ai muri, possono essere ancorati alla palina ad un' altezza di mt. 1,50 da terra. Nel centro abitato la distanza dal filo carreggiata sarà adeguata alla particolarità del caso, nella salvaguardia della sicurezza stradale e pedonale. Nelle strade con marciapiede le paline potranno essere posizionate a filo marciapiede interno ed esterno (sempre nel rispetto della distanza della carreggiata) sempre che rimanga libero uno spazio minimo di ml. 1,50 per la viabilità pedonale.

6. L'installazione di uno o più segnali ancorati su due paline, è consentita nei limiti di cui al 4° e 5° punto del presente articolo solo se in aderenza ai fabbricati e parallelamente al senso di marcia dei veicoli solo se installati su banchine o corsie laterali a carreggiate stradali e prive di marciapiedi.
7. L'installazione di più segnali nello stesso luogo, anche da parte di ditte diverse, dovrà essere concentrata, ove sia possibile e su indicazione dell'ufficio, in un unico impianto.
8. E' assolutamente vietato installare le indicazioni su: impianti semaforici, pali di illuminazione pubblica, impianti di segnaletica stradale, aiuole spartitraffico. Nel caso in cui nel corso di interventi o ricognizione vengano individuate frecce segnaletiche installate su detti impianti pubblici, in contrasto con quanto disposto, o che queste comunque costituiscono pericolo per la pubblica incolumità, l'Amministrazione Comunale ha facoltà di rimozione immediata per la salvaguardia della sicurezza stradale, nel rispetto del Nuovo Codice della Strada.
9. Per le distanze dalla intersezioni, dalla segnaletica stradale, dovranno essere rispettate le distanze di cui al Regolamento di Esecuzione – art. 51 del Nuovo Codice della Strada. Sulle intersezioni possono essere autorizzate indicazioni solo se considerate di pubblico interesse dietro specificata richiesta allegando un attestato comprovante l'attività di pubblica utilità.
10. Le domande dovranno essere corredate da sufficiente documentazione per l'esatta individuazione delle postazioni richieste, indicando le distanze della carreggiata stradale, da altri impianti o dalla segnaletica stradale.

ART. 32 – OROLOGI

1. E' consentita l'installazione di orologi solo nel centro abitato su strade con marciapiedi, purchè resti libero un passaggio di ml.2,00 per la circolazione pedonale.
2. I manufatti dovranno avere caratteristiche idonee all'ambiente urbano di inserimento per colori, materiali e volumi, la forma le dimensioni e i materiali che lo compongono devono essere rappresentati in un allegato schema raffigurativo e progettuale sottoposto all'ufficio Tecnico Comunale, che valuterà unitamente al Comando di P.M. l'intervento in considerazione sia dei disposti del Nuovo Codice della Strada e suo Regolamento di

esecuzione che in funzione dell'art.82 del vigente Regolamento edilizio.

3. La pubblicità è ammessa abbinata agli impianti (*considerati servizi per gli utenti della strada*) sempreché siano rispettati i disposti del Regolamento di Esecuzione del Nuovo Codice della Strada.

ART. 33 - BACHECHE - VETRINE

1. Nel centro abitato è consentita l'occupazione di suolo pubblico per l'installazione di bacheche, vetrine a servizio, di attività commerciali ed artigianali a condizione che non intralcino il flusso pedonale.
2. La costruzione e/o trasformazione di vetrine sono soggette ad autorizzazioni come prevede l'art. 5 del Vigente - Regolamento Edilizio Comunale e art. 6 delle Norme Tecniche di Attuazione allegate al P.R.G.
3. L'autorizzazione edilizia è richiesta dall'esercente l'attività commerciale con l'assenso redatto nelle forme di legge dal proprietario del locale unitamente all'allegata documentazione:
 - a) **Elaborati grafici in quadruplica copia, firmati da tecnico abilitato contenente:**
 - Planimetria in scala opportuna con l'ubicazione del sito di intervento;
 - Pianta e prospetti corredate da eventuale assonometria e/o prospettiva in scala 1:20 - 1:50 del Manufatto;
 - Relazione tecnica descrittiva dell'opera da realizzarsi contenente il calcolo analitico delle superfici e dei volumi, i materiali le tecnologie strutturali ed i colori del manufatto;
 - Dichiarazione da parte del tecnico progettista del rispetto dell'opera alle norme di sicurezza e quelle igienico-sanitarie.
 - Nomina del Direttore dei Lavori - ditta esecutrice dell'opera e data prevista per l'ultimazione dei lavori (non superiori d anni uno).
 - Ricevuta di avvenuto versamento alla Tesoreria Comunale su c/c dedicato intestato al Comune di Casalnuovo di Napoli - Servizio Tesoreria, della somma spettante per istruzione pratica così come stabilito.
 - Copia di licenza all'esercizio di attività commerciale e/o artigianale.
 - b) - **dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi della normativa vigente redatta sia dall'esercente che dal proprietario del locale nella quale si dichiara:**

- che i lavori per la costruzione della vetrina non arrecheranno alcun danno ai marciapiedi;

-di obbligarsi a rimuovere la vetrina autorizzata, senza nulla pretendere, qualora in sede di verifica tecnica e futura, questo Ente decide di effettuare rettifiche e/o modifiche ai marciapiedi.

- di obbligarsi altresì a rimuovere la stessa alla scadenza della validità dell'autorizzazione (Anni 3) qualora non sia stata fatta richiesta di proroga.

c) Condizioni e Limitazioni

- L'autorizzazione può essere rifiutata quando interessa edifici storici o quando tenuto conto della forma, del materiale e del colore, contrasta con l'ambiente circostante come previsto dall'art. 82 del Vigente Regolamento edilizio.

- Le autorizzazioni saranno sempre rilasciate salvo diritti di terzi.

- La validità dell'autorizzazione è fissata in anni 3 (tre) rinnovabile alla scadenza previa richiesta sottoscritta e autenticata nei modi di legge, sia da parte dell'esercente che dal proprietario da inoltrare a questo ente entro e non oltre gg. 30 dalla scadenza.

- Qualora il richiedente esercente varia o cessa l'attività commerciale/artigianale unitamente al proprietario dell'immobile è tenuto a darne tempestiva comunicazione all'ufficio competente.

- L'Amministrazione Comunale si riserva di revocare l'autorizzazione in precedenza rilasciata per la manata utilizzazione della vetrina per anni 1 (uno); il contrasto della stessa per motivi di pubblico interesse, puntualmente motivati; il venir meno dei requisiti soggettivi ed oggettivi;

4. **Sanzioni** - le violazioni e le inottemperanze saranno soggette ai disposti di cui al D.P.R. 380/01 e successive modifiche ed integrazioni.

5. **Dimensioni** - lo sporto misurato dal nudo muro, deve avere le seguenti dimensioni:

1. Per marciapiedi avanti una larghezza inferiore a ml. 1,50 non è ammessa nessuna vetrina espositiva se non interamente incassata al muro dell'immobile.

2. Per marciapiedi aventi una larghezza superiore a ml. 1,50 la vetrina -

può occupare il marciapiede per una profondità non superiore a cm. 50, fermo restando che la distanza dal bordo esterno alla vetrina al ciglio del marciapiede non deve essere inferiore a mt. 1,50;

3. Per strade e/o piazze senza marciapiedi, sono ammesse solo incassate al muro dell'immobile,
4. Quando la vetrina occupa lo spazio pubblico, la stessa verrà sottoposta all'imposta annuale di occupazione di suolo pubblico.
5. Potranno essere adibiti all'informazione culturale, sportiva dello spettacolo, ecc. appositi spazi (bacheche) la cui dimensione e collocazione dovrà essere concordata con l'Ufficio Tecnico Urbanistica competente.

Art. 34 TENDE FISSE, TENDONI E SIMILI

- 1) La collocazione di tende fisse, tendoni e simili sopra l'ingresso di pubblici esercizi è consentita, purchè sia rispettata un'altezza minima di ml. 2,20 senza alcun appoggio a terra.
- 2) La profondità estensibile non deve superare il limite di ml. 1,50 dal filo dell'immobile e la proiezione della stessa deve essere arretrata di almeno 50 cm. dal bordo del marciapiede.
- 3) Le tende potranno recare sulla banda verticale la scritta relativa all'attività, equiparabile a quella di un' insegna.
- 4) L'installazione di tende fisse è soggetta a semplice denuncia indirizzata al Comune di Casalnuovo di Napoli - Settore Edilizia Pubblica e Privata ed al Comando di Polizia Municipale.
- 5) In allegato alla denuncia, il richiedente dovrà produrre un grafico/depliant ed eventuale documentazione fotografica contenente le dimensioni di ingombro in uno all'allegata relazione a firma del tecnico abilitato con la quale si assevera la conformità dell'opera al presente regolamento.

ART. 35 NORME TRANSITORIE E FINALI

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello dell'approvazione dell'atto deliberativo del Comune di Casalnuovo di Napoli;

Restano in vigore le norme di cui ai regolamenti approvati con delibere di Consiglio Comunale nn. 23 e 2 del 25.03.96 e n. 26 del 29.06.98 ad eccezione di quelle che risultano in contrasto con il presente regolamento.

Le installazioni esistenti per quanto in contrasto con le norme del Nuovo Codice della Strada e/o con le norme del presente Regolamento dovranno procedere alla regolarizzazione e/o adeguamento degli impianti, attenendosi a quanto di seguito riportato:

- a) *I cartelli pubblicitari, la segnaletica di indicazione esistente sul territorio comunale, le tende fisse a seguito dell'approvazione del presente regolamento, saranno oggetto di una ricognizione e censimento al fine di provvedere alla regolamentazione di quanto in contrasto con lo stesso o installato senza alcuna autorizzazione da parte del concessionario del servizio riscossione tributi comunali di Pubblicità e Pubbliche Affissioni, unitamente al Comando di P.M. , con l'obbligo di segnalare all'Ufficio Tecnico Comunale chi è sprovvisto di autorizzazione e/o in contrasto.*
- b) *Coloro che hanno già presentato, o che presenteranno entro 6 mesi dalla esecutività del presente provvedimento, istanza per la regolarizzazione per l'installazione di vetrine, tende e/o insegne pubblicitarie, fermo restando il pagamento delle imposte nel periodo transitorio, entro il termine di mesi 4 dalla data del rilascio dell'autorizzazione, dovranno procedere all'adeguamento della struttura già realizzata al progetto approvato. In caso di mancata osservanza delle suddette prescrizioni da parte dell'utente interessato, sarà disposta la rimozione immediata della struttura in uno alle sanzioni pecuniarie amministrative, così come per legge.*
